

REGIONE LOMBARDIA

Provincia di Cremona

COMUNE di PIADENA DRIZZONA

P. G. T.

Piano di Governo del Territorio

= a seguito di fusione =

Legge Regionale 11.marzo.2005 n° 12

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA**

rapporto preliminare



elaborazione della Autorità Competente ed Autorità Procedente

OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL DOCUMENTO
RIFERIMENTI NORMATIVI IN MATERIA DI V.A.S.
LA DIRETTIVA 2001/42/CE ed il D.Lgs. n° 152/2006
LA NORMATIVA REGIONALE di cui alla L.R. n° 12/2005 ed alla L.R. n° 31/2014
MOTIVAZIONI PER LA VERIFICA DI ESCLUSIONE VAS

L'elaborato in oggetto considera la proposta esecutiva per l'elaborazione tecnico-urbanistica della **“nuova determinazione di PGT”** in sostituzione dei P.G.T. vigenti a seguito di “fusione” tra i due originari Comuni di Drizzona e di Piadena ed operando nel presupposto:

- il Comune di PIADENA DRIZZONA è stato istituito il 1° gennaio 2019 mediante la fusione dei Comuni, tra loro confinanti, di Piadena e di Drizzona, così come sancito dalla Legge Regionale n. 26 del 28/12/2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 53 supplemento del 31/12/2018;
- il nuovo Comune ha estensione risultante dalla sommatoria delle singole precedenti estensioni e una popolazione di n. 3.972 abitanti alla data della istituzione; la Sede Comunale sita in Piazza Garibaldi, n. 3;
- il Comune di PIADENA si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 13 del 08/04/2014 e con efficacia per pubblicazione sul BURL Serie Inserzione e Concorsi n. 37 in data 10/09/2014;
- il Comune di DRIZZONA si era dotato di Piano di Governo del Territorio (P.G.T.) definitivamente approvato con deliberazione del C.C. n. 25 del 09/09/2009 e con efficacia per pubblicazione sul BURL Serie Inserzione e Concorsi n. 40 in data 06/10/2010;
- nella L.R. 15/12/2006 n. 29, all'art. 12 (Disposizioni transitorie per i provvedimenti amministrativi comunali) è stabilito che: “i provvedimenti amministrativi e gli strumenti urbanistici dei comuni d'origine restano in vigore fino a quando non provveda il comune di nuova istituzione o il comune la cui circoscrizione risulta ampliata”;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019 è stata approvata definitivamente la prima Variante Puntuale al Piano di Governo del Territorio del Comune di PIADENA ed è in fase di pubblicazione sul BURL per renderla efficace;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 61 del 12/03/2019 è stata disposta, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, come modificato dalla L.R. n. 16/2017 e L.R. n. 17/2018, la proroga di validità e dei contenuti del Documento di Piano del vigente Piano di Governo del Territorio di Piadena di 12 (dodici) mesi successivi all'adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, con le motivazioni in essa esplicitate;
- con deliberazione del Commissario Prefettizio, con i poteri del Consiglio Comunale, n. 62 del 12/03/2019 si è dato atto che la facoltà di proroga prevista dall'art. 5, comma 5, della L.R. n. 31/2014, non interessa il vigente Documento di Piano del Piano di Governo del Territorio di Drizzona, approvato ai sensi dell'art. 10-bis della Legge Regionale 11.03.2005 n. 12 (Disposizioni speciali per i comuni con popolazione inferiore o pari a 2.000 abitanti) introdotto dalla L.R. n. 4 del 2008, (in vigore dal 01/04/2008), le cui previsioni hanno validità a tempo indeterminato e sono sempre modificabili;
- che la Legge per il Governo del Territorio, (*Legge Regionale 11 marzo 2005 n. 12*), è stata ripetutamente variata ed integrata determinando altresì nuove disposizioni urbanistiche nella gestione del territorio;
- che Regione Lombardia ha aggiornato il proprio P.T.R. che dispone obblighi di adeguamento agli atti dei P.G.T. vigenti e che ne è altresì in corso il procedimento di approvazione di una variante, ancorché contenente il P.P.R. anch'esso in variante e di cui alla D.G.R. 31.07.2017 n. 6995;
- che Regione Lombardia mediante la Legge Regionale 28/11/2014 n. 31 ha dettato nuove disposizioni per la riduzione del consumo di suolo, pur tuttavia consentendone (all'art. 5) possibili varianti come nel caso di specie;
- che, per la sovrapposizione delle disposizioni di legge, nonché per la normativa di adeguamento del P.T.C.P., si dovrà procedere quanto prima alla redazione di una variante generale dello strumento urbanistico comunale in ragione delle diversificate novità nella elaborazione dello strumento urbanistico stesso;
- che durante la fase gestionale del P.G.T. stesso sono state presentate, da parte di cittadini privati, alcune istanze finalizzate ad ottenere una migliore possibilità di interventi edilizi privati e/o pubblici, mediante altresì migliorative specificazioni delle Norme Tecniche;

- che le istanze già presentate sono state prese in esame e comunque, se compatibili con la nuova disciplina, saranno riprese e riesaminate;
- che la popolazione attualmente residente è superiore a 2000 abitanti e pertanto, nella elaborazione degli atti di P.G.T., si procederà in applicazione delle disposizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 e dell'art. 10 della citata L.R. n. 12/2005 ed in presenza dei criteri emanati dalla Regione Lombardia con proprio atto riportante le “modalità per la pianificazione comunale”;
- che durante la prima fase di applicazione e gestione dei singoli originari P.G.T. già era sorta la necessità di adeguare e integrare dapprima le Norme Tecniche di attuazione del Piano delle Regole, nonché il Piano delle Regole in elementi puntuali ed ancorché, in elementi puntuali, anche il Piano dei Servizi; il tutto anche a seguito della sopravvenuta nuova normativa a livello regionale e nazionale che conduce all'opportunità di una maggior specificazione degli atti costituenti lo strumento urbanistico vigente;
- **che con propria deliberazione n° 60 del 06/04/2020 è stato dato l'avvio del procedimento per la proposizione del Nuovo P.G.T. per l'intero nuovo territorio Piadena Drizzona;**
- che quindi si deve operare mediante specifica procedura, ai sensi dell'Art. 13 della L.R. 11.03.2005 n. 12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) resa ai sensi dell'art. 4 della citata L.R. n. 12/2005, **ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S.**, oltre alla procedura di verifica mediante specifico “*Studio per la Valutazione di Incidenza sulla Rete Natura 2000*” (*Valutazione d'Incidenza siti Natura 2000*);
- che nel caso di specie sussistono per il territorio comunale di Piadena Drizzona e comuni limitrofi siti ed ambiti Natura 2000;
- che l'Amministrazione Comunale ha ritenuto opportuno dare avvio al procedimento di nuovo P.G.T. proponendo alcuni adeguamenti, riferiti al Piano delle Regole ed al Piano dei Servizi, inerenti la distribuzione di ambiti di proprietà comunale, finalizzati ad ottenere una migliore possibilità di interventi di edilizia pubblica e privata, in conformità ai principi che regolano il consumo di suolo, inserendo adeguati aggiornamenti nelle tavole del P.G.T. ed ancorché con particolare riferimento alla revisione delle Norme Tecniche Attuative;
- **che il P.G.T. in oggetto riguarderà essenzialmente i seguenti aspetti urbanistici:**
 - = revisione degli indirizzi strategici di politica urbanistica attraverso un confronto con il nuovo quadro socio-economico di sviluppo (in particolare per la rigenerazione urbana e/o territoriale) e con i contenuti della normativa e della pianificazione regionale;
 - = analisi e revisione dell'attualità degli ambiti di trasformazione indicati dal Documento di Piano, ed in ragione del contenimento del consumo di suolo, mediante la riduzione percentuale da dimensionare attraverso la “carta del consumo di suolo” ed il “bilancio ecologico del suolo – BES”;
 - = adeguamento alle nuove prevalenti disposizioni normative, ridefinizione e riproposizione interpretativa delle Norme Tecniche del Piano delle Regole, del Documento di Piano e del Piano dei Servizi, nonché eventuali correzioni per meri errori materiali;
 - = individuazione specifica e localizzativa cartografica, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 12/2005, degli atti di cui è articolato il P.G.T.;
 - = ridefinizione e redistribuzione degli ambiti di trasformazione (**senza individuarne nuovi**) e delle aree a destinazione pubblica nel P.d.S. senza determinarne consumo di suolo;
 - = revisione e ridefinizione dei tracciati ciclabili in adeguamento alle sopravvenute esigenze di percorsi, ancorché di intermodalità, prevalentemente complanari;
 - = revisione e ridefinizione dei tracciati stradali in riferimento alla proposta da ricercare attraverso il successivo Piano Urbano Mobilità Sostenibile;
 - = opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti lo “studio-geologico-sismico- rischio idraulico” in ragione delle nuove normative (art. 57 della L.R. n. 12/2005);
 - = opportune verifiche di adeguamento agli elaborati pertinenti “invarianza idraulica, idrologica e drenaggio urbano” in ragione delle nuove normative (art. 58 bis della L.R. n. 12/2005);
 - = analisi ed adeguamenti di coerenza con le disposizioni del Parco Regionale dell'Oglio Sud;
 - = maggiore coerenza identificativa del simbolo di tutela delle “zone archeologiche”;
 - = verifica sostenibile tra Provincia di Cremona e Regione Lombardia in merito alla definizione del tracciato definitivo dell'autostrada Cremona-Mantova;
- che è opportuno richiamare le definizioni e le modalità previste dagli “Indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13.03.2007 con

atto n. VIII/0351 e successiva D.G.R. 27/12/2007 n. 8/6420, oltre la D.G.R. 18/04/2008 n. 8/7110, la DGR 01/10/2008 n. 8/8138 e la D.G.R. 30.12.2009 n. 10971, nonché adottare la metodologia, le procedure, le definizioni e la modulistica rispettivamente di cui al D.d.s. 14/12/2010 n. 13071, alla D.G.R. 10/11/2010 n. 9/761 ed alla D.G.R. 25/07/2012 n. IX/3836, oltre alla raccordata procedura di VAS con la procedura di VIC – Valutazione di Incidenza – ai sensi dell’art. 25bis della L.R. n° 86/1983 modificata dalla L.R. n° 12/2011 ;

- che l’art. 4 della citata L.R. n. 12/2005, come successivamente modificato ed integrato (L.R. n. 3/2001, L.R. n. 12/2006, L.R. n. 4/2012, L.R. n. 31/2014), pone nuove procedure in ordine alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ovvero di verifica di assoggettabilità;
- che il comma 2 dell’art. 4 della citata L.R. n. 12/2005 dispone che **la V.A.S., ovvero la verifica di assoggettabilità alla VAS, affiancata alla procedura di VIC**, è effettuata durante la fase preparatoria del P.G.T., o sue varianti, ed anteriormente alla sua adozione;
- in relazione ai Piani e Programmi che determinano l’utilizzo di **modeste aree a livello locale e/o modifiche minori**, le norme regionali richiamate prevedono che possa essere valutata preliminarmente l’effettiva esigenza di applicare la V.A.S., attraverso una procedura di “**Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S.**”;
- che lo stesso art. 4 della citata L.R. n. 12/2005 dispone, *ai commi 3, 3bis, 3ter, 3quater e 3quinqies* la procedura e gli atti da formulare, ancorché l’individuazione della Autorità Proponente, della Autorità Procedente e della Autorità Competente;
- che:
 - a) *la V.A.S. costituisce per i Piani e Programmi parte integrante del procedimento di adozione e approvazione e che i provvedimenti di approvazione adottati senza V.A.S., ove prescritta, sono nulli;*
 - b) *ai sensi della citata normativa, la V.A.S. è effettuata durante la fase preparatoria del Piano anteriormente alla sua adozione o all’avvio della relativa procedura di approvazione;*
 - c) *ai sensi della citata norma regionale, l’Ente competente ad approvare il Piano ne valuta la sostenibilità ambientale secondo indicazioni di cui agli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007;*
 - d) *ai sensi del punto 1.1 dei predetti indirizzi generali, gli Enti locali sono chiamati a provvedere, ove prevista, alla valutazione ambientale degli effetti derivanti dall’attuazione dei Piani e dei Programmi, in assonanza con gli stessi indirizzi generali;*
 - e) *gli “Indirizzi per la valutazione ambientale di piani e programmi” approvati dal Consiglio Regionale in data 13/03/2007 definiscono al punto 2.0 (definizioni) il significato da attribuire ai termini contenuti negli stessi indirizzi generali e dettano al punto 5.0 (valutazione ambientale-fasi metodologiche procedurali) le modalità per la valutazione ambientale di piani e programmi;*
 - f) *nel caso di specie sussistono nel territorio comunale siti ed ambiti SIC e ZPS e pertanto necessita altresì provvedere alla elaborazione della Valutazione di Incidenza (VIC), ovvero verifica di esclusione dal procedimento;*
- che:
 - *l’integrazione della dimensione ambientale nel Piano sia effettiva, a partire dalla fase di impostazione fino alla sua attuazione e revisione, sviluppandosi durante tutte le fasi principali del ciclo di vita del Piano;*
 - *i procedimenti siano condotti dall’Autorità Procedente che si avvale dell’Autorità Competente per la V.A.S., designata dalla Pubblica Amministrazione con apposito atto reso pubblico ed ancorché siano condotti i procedimenti di verifica alla Valutazione di Incidenza rispettivamente a carico dell’Ente gestore dei siti Natura 2000 e della Provincia;*
 - *l’Autorità Procedente istituisca la Conferenza di Valutazione e, d’intesa con l’Autorità Competente per la V.A.S., individui i soggetti competenti in materia ambientale, i settori del pubblico e gli Enti, territorialmente limitrofi e comunque interessati a vario titolo a potenziali effetti derivanti dalle scelte di Piano;*
- che :
 - *la Regione Lombardia, mediante la L.R. 28.11.2014 n. 31, detta nuove condizioni e disposizioni per la riduzione del consumo di suolo ed ancorché pone fra le finalità il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente;*

- la Provincia di Cremona è deputata al coordinamento in ragione istituzionale e per competenze derivate dal proprio P.T.C.P. (Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale) vigente ai sensi della L. Regionale n° 12/2005;
- a seguito delle sopravvenute esigenze di pianificazione necessita oggi operare mediante una rilettura parziale degli atti componenti il vigente P.G.T. e quindi si deve operare mediante specifiche “varianti localizzative” al P.G.T. stesso, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 11.03.2005 n° 12, ancorché mediante preventiva procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) resa ai sensi dell’art. 4 della citata L.R. n° 12/2005, ovvero verifica di esclusione dalla V.A.S., oltre alla procedura di verifica della “VIC” (Valutazione d’Incidenza siti Natura 2000) mediante l’elaborazione dello Studio di Valutazione di Incidenza (art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CE);
- il procedimento per tale “verifica” è demandato alla Autorità Competente, ancorché valuti le pressioni e/o gli impatti significativi sull’ambiente determinati dal progetto de quo, tenuto conto del livello di sensibilità ambientale dei luoghi; il tutto è finalizzato alla “esclusione” dalla effettiva procedura di V.A.S.;
- l’assoggettamento all’intera procedura V.A.S. scatta solo se con lo “screening” si accerta che il piano/programma produce impatti significativi sul territorio;
- il Responsabile del Servizio congiuntamente alla Autorità Competente e l’Autorità Procedente hanno provveduto all’avvio del procedimento, cui ha fatto seguito altresì i rispettivi avvisi e pubblicazioni, unitamente al presente elaborato costituente il “rapporto preliminare”;

tutto ciò premesso e considerato,

in termini generali e con riferimento alla numerazione in cartografia qui allegata (vedi TAV. “Stato di attuazione degli ambiti di trasformazione” e TAV. “Bilancio Ecologico del Suolo” nonché TAV. “Rappresentativa delle tipologie insediative ed attuative generali” (due Tavole – intero territorio), la previsione del P.G.T. in itinere stabilisce :

A) - Documento di Piano

Le scelte determinate nella proposta di DdP vengono rappresentate (*sommatoria dei due “ex Drizzona” e “ex Piacenza”*) nella elaborazione cartografica della qui allegata “TAVOLA - Stato di attuazione degli ambiti di trasformazione” pertinente l’analisi di “soppressione/recepimento/riproposizione” e nel senso di definire il nuovo assetto urbanistico attraverso l’identificazione tra: “Ambito attuato” / “Ambito non attuato” / “Ambito in corso di attuazione”.

NON vi sono nuovi ambiti che determinano “consumo di suolo” (superficie agricola che viene trasformata per la prima volta: ASSENTE)

N.B.: nella allegata “TAVOLA – Bilancio Ecologico del Suolo” sono documentate le integrazioni e le variazioni proposte per l’intero nuovo territorio comunale; inoltre sono riportate ed evidenziate le infrastrutture sovraordinate e di connessione intercomunale sia per la rete stradale sia per la rete ferroviaria e nel senso di leggerne le proposte per il Tracciato Autostradale CR-MN e sia per le opere connesse alla soppressione dei Passaggi a Livello ed il pertinente raddoppio ferroviario.

Tali elaborati costituiscono parte integrante al DdP.

B) - Piano delle Regole

Le scelte determinate nella proposta del PdR costituiscono la riproposizione dei due ex P.G.T. e nel senso di “riproposizione” del Tessuto Urbano Consolidato che altresì ricomprende il Nucleo di Antica Formazione; il PdR assorbe nel TUC gli ex ambiti “attuati” ed in “corso di attuazione provenienti dalla attuazione del DdP;

il PdR ripropone gli ambiti di valorizzazione “verde privato” (aree non soggette a trasformazione edilizia);

il PdR assorbe la Rete Ecologica Regionale (RER) e la Rete Ecologica Provinciale (REP) e ne indica i criteri per la Rete Ecologica Comunale (REC).

C) Piano dei servizi

Le scelte determinate nella proposta del PdS costituiscono la riproposizione dei due ex P.G.T. e nel senso di “riproposizione” degli stessi nella nuova loro conformazione.

- la “**verifica di assoggettabilità**” alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (**V.A.S.**), si affronta prevalentemente ai sensi delle norme di settore vigenti di cui :
 - = la direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 27.06.2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (la Direttiva ha introdotto la valutazione ambientale come strumento chiave per assumere la sostenibilità quale obiettivo determinante nella pianificazione e programmazione);
 - = il D.Lgs. n° 152/2006,, come modificato dal D.Lgs. 16.01.2008 n° 4 dal D.Lgs. 29.06.2010 n° 128;
 - = la Legge Regionale 11.03.2005 n° 12;
 - = la D.C.R. 13.03.2007 n° 8/351 – indirizzi generali per la Valutazione ambientale di Piani e Programmi;
 - = la D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761 – determinazione della procedura di Valutazione ambientale di piani e programmi - VAS per P/P e, nella fattispecie di cui al “modello metodologico” Allegato “1b” (applicazione procedura di cui all’intero Cap. 5. verifica di assoggettabilità alla VAS);

- **lo schema procedurale è indicato come di seguito . . .**

2.2 Rapporto tra VIC, Verifica di esclusione dalla VAS e VAS

2.2.1 Riferimento giuridico

Deliberazione di Consiglio Regionale n. VIII/0351 del 13 marzo 2007 “Indirizzi generali per la valutazione di piani e programmi - punto 7.2

2.2.2 Ambito di applicazione

P/P che interessano S.I.C., p.S.I.C. e Z.P.S., rientranti nella disciplina di cui alla direttiva 2001/42/CE

- a. soggetti a verifica di esclusione dalla VAS
- b. soggetti a VAS

2.2.3 Modalità operativa - P/P soggetti a verifica di esclusione dalla VAS

Al fine dell’applicazione del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen si dispone quanto segue.

L’autorità procedente

- comunica all’autorità competente in materia di SIC e ZPS che intende procedere alla predisposizione di un p/p rientrante nella Verifica di esclusione dalla VAS, e che intende procedere in assonanza con il disposto del punto 7.2, lettera a) degli Ind_gen.
- individua l’autorità competente in materia di SIC e ZPS quale soggetto con competenza ambientale e lo rende partecipe del procedimento ;

In contraddittorio tra l’autorità procedente e l’autorità competente in materia di SIC e ZPS viene esaminata la proposta di p/p, definita la documentazione necessaria, stabiliti tempi e modalità al fine di consentire all’autorità competente di formulare le sue valutazioni nella conferenza di verifica.

L’autorità competente in materia di SIC e ZPS esprime il parere obbligatorio e vincolante circa la valutazione di incidenza nella Conferenza di verifica, o comunque prima del provvedimento di esclusione.

CONTENUTI VERIFICATI DAL RAPPORTO PRELIMINARE

N.B. : tutta la documentazione pertinente il Rapporto Ambientale nel procedimento V.A.S. è dedotta dalle relazioni tecnico scientifiche e dalle tavole costituenti gli elaborati tecnico-ambientali, già depositati agli atti, in ragione della precedente procedura attivata per l'adozione e l'approvazione dei due rispettivi vigenti P.G.T. e pertanto si ritiene qui componente essenziale cui fare riferimento.

La Verifica di Assoggettabilità alla V.A.S. di un piano è condotta sulla base di un “*rapporto preliminare*” che preliminarmente contiene e valuta le seguenti informazioni circa i suoi effetti significativi sull’ambiente e sulla salute :

- 1) caratteristiche del piano o programma tenendo conto, in particolare, dei seguenti elementi :
- in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività o per quanto riguarda l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
 - in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati ;
 - la pertinenza del piano o del programma per l’integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile ;
 - problemi ambientali pertinenti al piano o al programma ;
 - la rilevanza del piano o del programma per l’attuazione della normativa comunitaria nel settore dell’ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque) .
- 2) caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi :
- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti ;
 - carattere cumulativo degli effetti ;
 - natura transfrontaliera degli effetti ;
 - rischi per la salute umana o per l’ambiente (ad es. in caso di incidenti) ;
 - entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate) ;
 - valore e vulnerabilità dell’area che potrebbe essere interessata ;
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale ;
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite ;
 - dell’utilizzo intensivo del suolo ;
 - effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario, o internazionale ;

3) ai fini della consultazione istituzionale che caratterizza il procedimento generale di Valutazione Ambientale Strategica la condivisione del RAPPORTO PRELIMINARE è prevista attraverso uno specifico momento di confronto – la Conferenza di Verifica – rivolto in prima istanza alle Autorità con specifica competenza in materia ambientale che vengono consultate per condividere la decisione circa l’esclusione o meno del P/P dalla V.A.S..

4) nel caso di specie e qui ricorrente, si deve altresì correlare la “verifica di esclusione” dalla V.A.S. unitamente alla Valutazione di Incidenza relativa ai siti della Rete Natura 2000 (ZPS e SIC) – Parco Regionale Oglio Sud - localizzati nel territorio comunale di PIADENA DRIZZONA.

LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' ALLA V.A.S. = *procedimenti* =

Di seguito si riporta la procedura afferente il modello "Allegato 1b" di cui alla D.G.R.10.11.2010 n° 9/761 :

5.1 - Le fasi del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla VAS è effettuata secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs., ed in assonanza con le indicazioni di cui al punto 5.9 degli Indirizzi generali, come specificati nei punti seguenti e declinati nello schema generale – Verifica di assoggettabilità:

1. *avviso di avvio del procedimento;*
2. *individuazione dei soggetti interessati e definizione delle modalità di informazione e comunicazione;*
3. *elaborazione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva;*
4. *messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica;*
5. *convocazione conferenza di verifica;*
6. *decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS;*
7. *informazione circa la decisione e le conclusioni adottate.*

5.2 - Avviso di avvio del procedimento

La verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale VAS è avviata mediante pubblicazione dell'avvio del procedimento di elaborazione del P/P. (fac simile A)
Tale avviso è reso pubblico ad opera dell'autorità procedente mediante pubblicazione sul sito web sivas (vedi allegato 3) e secondo le modalità previste dalla normativa specifica del P/P.

5.3 - Individuazione dei soggetti interessati e definizione modalità di informazione e comunicazione

L'Autorità procedente, d'intesa con l'autorità competente per la VAS, con specifico atto formale (vedi il precedente punto 3.3) individua e definisce:

- i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati, ove necessario anche transfrontalieri, da invitare alla conferenza di verifica;
- le modalità di convocazione della conferenza di verifica;
- i singoli settori del pubblico interessati all'iter decisionale;
- le modalità di informazione e di partecipazione del pubblico, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni.

5.4 - Elaborazione del rapporto preliminare

L'autorità procedente predispose un rapporto preliminare contenente le informazioni e i dati necessari alla verifica degli effetti significativi sull'ambiente, sulla salute umana e sul patrimonio culturale, facendo riferimento ai criteri dell'allegato II della Direttiva:

Caratteristiche del P/P, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- in quale misura il P/P stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;
- in quale misura il P/P influenza altri P/P, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;
- la pertinenza del P/P per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile;
- problemi ambientali relativi al P/P;
- la rilevanza del P/P per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. P/P connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,
 - del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Per la redazione del rapporto preliminare il quadro di riferimento conoscitivo nei vari ambiti di applicazione della VAS è il Sistema Informativo Territoriale integrato previsto dall'art. 3 della Legge di Governo del Territorio. Possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite. Inoltre nel rapporto preliminare è necessario dare conto della verifica delle eventuali interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 (SIC e ZPS).

5.5 - Messa a disposizione del rapporto preliminare e avvio della verifica

L'autorità procedente mette a disposizione, per trenta giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito web sivas (vedi allegato 3) il rapporto preliminare della proposta di P/P e determinazione dei possibili effetti significativi. Dà notizia dell'avvenuta messa a disposizione e pubblicazione su web (fac simile B). L'autorità procedente in collaborazione con l'autorità competente per la VAS, comunica ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati, individuati al punto 5.3, la messa a disposizione e pubblicazione su web del rapporto preliminare (di cui al punto 5.4) al fine dell'espressione del parere, che deve essere inviato, entro trenta giorni dalla messa a disposizione, all'autorità competente per la VAS ed all'autorità procedente.

5.6 - Convocazione conferenza di verifica

L'autorità procedente convoca la Conferenza di verifica alla quale partecipano l'autorità competente per la VAS, i soggetti competenti in materia ambientale e gli enti territorialmente interessati (vedi punto 3.1).
L'autorità procedente predispone il verbale della Conferenza di verifica.

5.7 Decisione in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS

L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, esaminato il rapporto preliminare, acquisito il verbale della conferenza di verifica, valutate le eventuali osservazioni pervenute e i pareri espressi, sulla base degli elementi di verifica di cui all'allegato II della Direttiva si pronuncia, entro novanta giorni dalla messa a disposizione, sulla necessità di sottoporre la variante al DdP al procedimento di VAS. La pronuncia è effettuata con atto formale reso pubblico (fac simile C). In caso di non assoggettabilità alla VAS, l'autorità procedente, nella fase di elaborazione della variante al DdP, tiene conto delle eventuali indicazioni e condizioni contenute nel provvedimento di verifica. L'adozione e/o approvazione della variante al DdP dà atto del provvedimento di verifica nonché del recepimento delle eventuali condizioni in esso contenute.

5.8 Informazione circa la decisione e le conclusioni adottate

Il provvedimento di verifica viene messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web sivas (vedi allegato 3). L'autorità procedente ne dà notizia secondo le modalità adottate al precedente punto 5.2.
Il provvedimento di verifica diventa parte integrante della variante al DdP adottata e/o approvata. (fac simile D).

Schema generale – Verifica di assoggettabilità

Fase del P/P	Processo P/P	Verifica di esclusione dalla VAS
Fase 0 Preparazione	P0. 1 Pubblicazione avviso di avvio del procedimento di variante al DdP	A0. 1 Incarico per la predisposizione del rapporto preliminare
	P0. 2 Incarico per la stesura della variante al DdP	A0. 2 Individuazione autorità competente per la VAS
	P0. 3 Esame proposte pervenute elaborazione della proposta di variante del DdP	
Fase 1 Orientamento	P1. 1 Orientamenti iniziali della variante al DdP	A1. 1 Verifica delle interferenze con i Siti di Rete Natura 2000 – Valutazione di incidenza (zps / sic)
	P1. 2 Definizione schema operativo della variante al DdP	A1. 2 Definizione schema operativo per la Verifica e mappatura del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale coinvolti
		A1. 3 Documento di sintesi della proposta di variante del DdP e determinazione degli effetti significativi – allegato II, Direttiva 2001/42/CE
	messa a disposizione e pubblicazione su web (trenta giorni) del rapporto preliminare della proposta di variante del DdP e determinazione dei possibili effetti significativi – (allegato II, Direttiva 2001/42/CE) dare notizia dell'avvenuta messa a disposizione e della pubblicazione su web comunicare la messa a disposizione ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territorialmente interessati	
Conferenza di verifica	verbale conferenza in merito all'assoggettabilità o meno della variante al DdP alla VAS	
Decisione	L'autorità competente per la VAS, d'intesa con l'autorità procedente, assume la decisione di assoggettare o non assoggettare la variante di DdP alla valutazione ambientale. (entro 90 giorni dalla messa a disposizione)	
	Informazione circa la decisione e pubblicazione del provvedimento su web.	

= introduzione, quadro informativo generale, motivazioni :

Nel presente documento sono prese in considerazione le azioni e le pressioni effettuate, sul territorio, dalla ipotizzata proposta di nuovo P.G.T. il cui contenuto stabilisce l'adeguamento del PdR e del PdS per gli ambiti già definiti ed edificati, **nonché la riduzione degli Ambiti nel DdP.**

Tali scelte (*dettate altresì a tutela del contenimento di consumo di suolo*) non hanno certamente una rilevanza regionale e si limitano ad interventi a livello comunale che comunque comportano composizione urbanistica al P.G.T., ai sensi e per gli effetti della legislazione regionale vigente.

La legge regionale per il "governo del territorio" L.R. 11.03.2005 n° 12 introduce formalmente la Valutazione Ambientale (V.A.S.) dei "piani e programmi" recependo quanto previsto dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE 27/06/2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente .

- Il nuovo territorio comunale di **PIADENA DRIZZONA** è direttamente interessato dal **Parco Regionale Oglio Sud**, e con esso è coinvolto dalla "*Rete Natura 2000*" pertinente sia la **Zona SIC** sia le **Zone ZPS**; in conseguenza a ciò è stata contemporaneamente elaborata la relativa "*Valutazione d'Incidenza*" riferita in particolare in relazione alla proposta di P.G.T. in itinere. (*Vedi procedura già avviata e depositata agli atti – Modello "Allegato F alla D.G.R. 4488/2021*)
- Il nuovo territorio comunale è altresì suddiviso nelle varie unità abitate sicché **Capoluogo e tutto l'insieme delle originarie precedenti Frazioni e Località dei rispettivi ex Comuni.**

I contenuti di questo adeguamento urbanistico, sono stati elencati nella parte di cui alle pagine precedenti; **gli ambiti agricoli strategici non sono interessati alla loro riduzione, né sono coinvolte aree sottoposte a vincolo di alcun genere.**

Il presente documento è redatto ai sensi e per gli effetti degli "indirizzi generali per la valutazione ambientale di piani e programmi in attuazione dell'articolo 4 della L. R. n° 12/2005" e della "determinazione della procedura per la Valutazione Ambientale di piani e programmi - VAS" rispettivamente approvati con **Deliberazione del Consiglio Regionale il 13/ 03/ 2007 atto n° VIII/351** e con **Deliberazione di Giunta Regionale del 30 dicembre 2009 atto n° 8/10971, ancorché in relazione alla sopravvenuta D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761, oltre alla D.G.R. 25.07.2012 n° 3836.**

Pertanto, fatto salvo il principio di non duplicazione delle valutazioni, si ricorda che non sono sottoposti a Valutazione Ambientale - VAS né a verifica di assoggettabilità, i Piani Attuativi di Piani e Programmi già oggetto di valutazione; tuttavia, e *nella fattispecie de qua*, nei casi in cui lo strumento attuativo comporti "*variante*" al piano sovraordinato, la V.A.S. e la verifica di assoggettabilità si rendono obbligatorie, **ma sono comunque limitate agli aspetti della variante che non sono stati oggetto di valutazione nel piano sovraordinato da cui traggono attuazione** (*i due precedenti P.G.T. rispettivamente Comune di Drizzona e Comune di Piadena*).

Nel caso di specie quindi, ravvisata la pubblica utilità e la necessità di procedere in tempi brevi, si può comunque "*consigliare*" l'opportunità di un'attivazione diretta della procedura di esclusione dalla V.A.S., previa "*verifica di assoggettabilità*"; nel nostro caso si è ritenuto di agire in tal senso a causa della necessità di operare con sollecitudine, ancorché ritenendo l'oggetto del programma di "*valenza pubblica*" in quanto assolve competenze comunali di servizio.

si rammenta che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati gli approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. (dicansi originaria V.A.S. dei P.G.T.)

Inoltre si specifica che :

1. *E' stato determinato l'avvio del procedimento relativo alla redazione di NUOVO P.G.T., ai sensi dell'art. 13 della L.R. 12/05 ed è stato conseguentemente pubblicato l'avvio della procedura all'Albo Pretorio ed è stato altresì comunicato a tutti gli Enti operanti sul territorio, confinanti e/o che in qualunque modo hanno interesse pubblico o privato; il tutto ancorché pubblicato su quotidiano locale; in tale atto è altresì ricompreso l'Avvio della procedura di "verifica di assoggettabilità alla V.A.S." ed inoltre nella stessa deliberazione sono stati individuati i soggetti interessati e ne è stata data la pertinente pubblicità, ancorché all'Albo Pretorio comunale, seguendone la procedura prevista dalla normativa.*





2. Sono pervenute, da parte di cittadini ed enti, istanze, propositive e di modificazioni nella pianificazione urbanistica endogena ed affinché si proceda alla ridefinizione di alcune parti del territorio urbanizzato oltre che mediante la riformulazione delle Norme Tecniche di Attuazione .

Il progetto di P.G.T. in oggetto quindi determina, ai sensi e per gli effetti della Legge Regionale 11.03.2005 n° 12, il NUOVO P.G.T. derivato dall'adeguamento dei due ex P.G.T. (dei due ex territori comunali) nella fusione del Comune di Drizzona con il Comune di Piadena.

Il tutto finalizzato alla parziale rideterminazione di "porzioni" del Tessuto Urbano Consolidato (PdR) e del Piano dei Servizi (PdS), **senza coinvolgere gli ambiti agricoli strategici, né determinare nuovo consumo di suolo da parte del DdP.**

Il progetto di P.G.T. in oggetto determina inoltre la verifica di compatibilità con lo Studio Geologico Sismico e di compatibilità con la Valutazione di Incidenza per i siti Natura_2000.

i siti Natura_2000



**PROVINCIA DI CREMONA
Comune di Piadena**



STUDIO PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA
del PGT (DdP) del comune di:
PIADENA (CR)

TAVOLE DI ANALISI
Febbraio 2009

progetto:
Dr. Gianluca Vicini
Studio Ecologia Applicata


Committente:
comune di Piadena

**TAV
2**


CARTA DEGLI HABITAT


scala 1:10.000

STUDIO TECNICO DI CONSULENZA
IN ECOLOGIA APPLICATA
Via Mantova, 17 - 20049 Corchugnano (CR)
www.studioecologiaapplicata.it






***estratto P.T.C.P.
tavola "D - tutele e salvaguardie"***

























Limiti amministrativi

-  confine provinciale
-  confine regionale
-  confine comunale










Aree soggette a regime di tutela di leggi nazionali rif.art.Normativa PTCP

-  corso d'acqua individuato ai sensi dell'art.142 lett. c del D.Lgs. 22 gennaio 2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" n. 42 iscritti nell'elenco di cui alla D.G.R. n°12028 del 25.07.1986 - Art. 14.1
-  bellezza d'insieme e sponda del Po - art.136 d.lgs 42/2004 - Art. 14.2
-  area archeologica vincolata ai sensi dell'art.142 c.1 lett. m e dell'art.10 del D.Lgs 42/2004 - Art. 14.3
-  Zona di Protezione Speciale (ZPS) - Direttiva 2009/147/CEE "Uccelli" - Art. 14.6
-  Sito di Importanza Comunitaria (SIC) - Direttiva 92/43/CEE "Habitat" - Art. 14.5
-  fascia A - limite tra la fascia A e B ai sensi del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. 24/05/2001, G.U. n° 183 - 8 Agosto 2001 - Art.14.7 e appendice C
-  fascia B - limite tra la fascia B e la fascia C - Art. 14.7 e Appendice C
-  fascia C - Art. 14.7 e appendice C
-  fascia B di progetto - Art. 14.7 e appendice c
-  area a rischio idrogeologico molto elevato - zona 1 - allegato 4.1 P.A.I. - Art. 14.7 e Appendice C
-  area a rischio sismico - zona 2 - O.P.C.M. n°3247 del 20/03/2003 - Art. 14.8
-  area a rischio sismico - zona 4 - O.P.C.M. n°3247 del 20/03/2003 - Art. 14.8
- sito UNESCO**
Lagazzi di Vho (IT-LM-06) - Art. 14.9
 -  Buffer zone
 -  Nominated Property








Aree soggette a regime di tutela di leggi e atti di pianificazione regionale rif. art. Normativa PTCP

-  confine parco regionale fluviale (l.r.86/83) - Art. 15.4
-  riserva naturale ai sensi dell'art 11 l.r.86/83 - Art. 15.1
-  Parco Locale di Interesse Sovracomunale riconosciuto (art.34 l.r. 86/83) - Art. 15.5
-  monumento naturale - (art 24 l.r. 86/83) - Art. 15.2
-  centro e nucleo storico ai sensi dell'art. 25 della Normativa del P.T.P.R. - Art. 15.6
-  piano cave 2009 - Ambiti Territoriali Estrattivi, approvati ai sensi L.R. 14/98 con D.C.R. n. IX/435 del 17 aprile 2012 - Art. 15.7



















**Aree soggette a regime di tutela del PTCP rif.art. Normativa PTCP - rif.
Classificazione D.G.R. n. 6421/07**

-  corso d'acqua naturale ed artificiale - Art. 16.2
-  area di tutela paesistica del nodo idrografico "Tomba Morta-Le Formose" - Art. 16.3
-  area di protezione paesistica del nodo idrografico "Tomba Morta-Le Formose" - Art. 16.3
-  orlo di scarpata - Art. 16.4 - 5.1.1 D.G.R. 6421/07
-  fontanile - Art. 16.5 - 5.1.1 D.G.R. 6421/07
-  zona umida - Art. 16.6 - 5.1.1 D.G.R. 6421/07
-  bodrio - Art. 16.6 - 5.1.1 D.G.R. 6421/07
-  rete ecologica provinciale - Art. 16.7 - 5.3.3 D.G.R. 6421/07 (corridoi)
-  rete ecologica provinciale - Art. 16.7 - 5.3.2 D.G.R. 6421/07 (areali)

Rete Ecologica Regionale (R.E.R.) - Art. 16.14



-  corridoio regionale primario ad alta antropizzazione
 -  corridoio regionale primario a bassa o moderata antropizzazione
 -  elemento di primo livello della R.E.R.
 -  elemento di secondo livello della R.E.R.
- varchi della R.E.R.*
-  deframmentare
 -  varco da tenere
 -  varco da tenere e deframmentare

Altri temi










-  albero monumentale - Art. 16.8
 -  luogo dell'identità - Art. 16.15
 -  punto di vista panoramico / visuale sensibile - Art. 15.16 - 3.4.3 D.G.R. 6421/07
 -  area a rischio archeologico - Art. 16.9 - 3.2.1 D.G.R. 6421/07
-
-  viabilità romana - Art. 16.10
 -  rete stradale storica principale - Art. 16.10
 -  rete stradale storica secondaria - Art. 16.10
 -  percorso panoramico - Art. 16.10
 -  punto di osservazione del paesaggio lombardo (P.T.R. art 27 comma 4) - Art. 15.17
-
- Opere idrauliche di particolare pregio ingegneristico e paesistico - Art. 16.11**
 -  centrale idroelettrica
 -  macchina idraulica
 -  nodo idraulico Tomba Morta
 -  stazione sollevamento
-
- Geosito - Art. 16.1**
 -  extra-provinciale
 -  tutela 1
 -  tutela 2
 -  tutela 3
-
-  Art. 22.c.3 Normativa P.P.R.

Aree oggetto di salvaguardia per la riduzione dei rischi tecnologici - rif. art. Normativa P.T.C.P.







area interessata da impianti e/o attività a rischio di incidente rilevante ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs 334/99 - Art. 19.1.d

-  *industria*
-  *stoccaggio gas*


Aree oggetto di salvaguardia delle infrastrutture della mobilità - rif. art. Normativa P.T.C.P.

-  *autostrada - Art. 19.2 .I.a*
-  *strada extraurbana secondaria - Art. 19.2.I.c*
-  *strada extraurbana principale - Art. 19.2.I.b*
-  *ferrovia tracciato linea ferroviaria ex art 49 D.P.R. 753/80 - Art. 19.2.b*
-  *canale navigabile MI-CR-PO - Art. 19.8*
-  *fascia di rispetto del Canale Navigabile MI-CR-PO - Art. 19.8*
-  *aeroporto del Migliaro (Cremona) - Art. 19.2.c*
-  *fascia di rispetto aeroporto - Art. 19.2.c*
-  *tracciato esistente della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili - Art. 19.6*

Aree oggetto di salvaguardia delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità di previsione con efficacia localizzativa - rif. art. Normativa P.T.C.P.

-  *corridoio nuova infrastruttura stradale - Art. 19.4.a*
-  *tracciato nuova infrastruttura stradale - Art. 19.4.b*
-  *tracciato nuova infrastruttura stradale - Art. 19.4.c*
-  *tracciata nuova infrastruttura ferroviaria - Art. 19.4.c*
-  *centro interscambio merci - Art. 19.5*
-  *tracciato di previsione della rete provinciale e di interesse sovracomunale dei percorsi ciclabili - Art. 19.6*

Ambiti destinati all'attività agricola di interesse del PTCP (rimando di dettaglio alla Carta per la gestione degli ambiti agricoli strategici) rif. art. Normativa P.T.C.P.

-  *ambito agricolo strategico - Art. 19 bis c.1*

QUADRO INFORMATIVO GENERALE

territorio di Piadena Drizzona

Aria

La Regione Lombardia ha proceduto alla zonizzazione del territorio regionale al fine di raggiungere gli obiettivi di qualità dell'aria suddividendolo in zone. La qualità dell'aria della Regione Lombardia è costantemente monitorata da una rete fissa di 151 stazioni, 9 delle quali poste in Provincia di Cremona.

Biossido di zolfo (SO₂)

Le concentrazioni di SO₂ non hanno mai superato la soglia di allarme.

Ossidi di azoto (NO e NO₂)

Le concentrazioni di NO non hanno mai superato la soglia di allarme. Al contrario, per gli NO₂, è stato superato il valore limite annuale per la protezione degli ecosistemi in tutte le stazioni.

Monossido di carbonio (CO)

Le concentrazioni di CO non hanno mai superato il valore limite sulle 8 ore per la protezione della salute umana.

Ozono (O₃)

La soglia di informazione è stata superata in tutte le stazioni ma solo in una di esse (Crema, via XI febbraio) si è registrato anche il superamento della soglia di allarme; nella totalità delle stazioni invece sono stati superati i limiti della media sulle 8 ore sia per il 2006 che per la media degli ultimi 3 anni.

Idrocarburi non metanici (NMHC)

La media annuale delle concentrazioni di C₆H₆ non ha mai superato il valore obiettivo.

Particolato atmosferico aerodisperso (PM₁₀)

La provincia di Cremona contribuisce alle emissioni regionali di PM₁₀ per poco più del 5%. Le concentrazioni di PM₁₀ hanno superato in tutte le stazioni sia il limite annuale, sia il limite sulle 24 ore per la protezione della salute umana.

Gas Radon (Rn-222)

Nel merito si stabilisce il recepimento, nella Normativa di P.G.T., delle indicazioni nazionali e regionali, pertanto in fase attuativa e di edificazione devono essere attivate azioni tecniche per la riduzione delle concentrazioni di gas radon in ambienti indoor, ai sensi e per gli effetti delle Linee Guida Regionali di cui al Decreto n. 12678 del 21.12.2011 emesso dalla Direzione Regionale Sanità; in merito si richiama altresì la L.R. n. 33/2009 e la L.R. n. 7/2017, ancorché in attuazione del D.Lgs. 31.07.2020 n. 101. Tutti gli interventi edilizi, sia di ristrutturazione edilizia che di nuova costruzione devono essere realizzati con criteri costruttivi tali da prevenire l'ingresso del gas radon nelle abitazioni.

il territorio di PIADENA DRIZZONA risulta monitorato dalla stazione fissa di rilevamento in continuo e si determina sul territorio un controllo diretto, mantenuto costante nella determinazione elaborata dall'ARPA, cui si è fatto specifico riferimento

il territorio di PIADENA DRIZZONA risulta altresì coinvolto dal fenomeno di elettromagnetismo emesso dalle tre stazioni fisse per impianto di telefonia; tuttavia si rileva come la legislazione vigente non permetta ai Comuni introdurre limitazioni alla localizzazione (vedi CdS sentenza n° 44 del 09/01/2013)

ANALISI DEI POSSIBILI IMPATTI AMBIENTALI GENERATI DALLE AZIONI DEL PROGETTO

ANALISI DELLA RETE VIARIA : non si verifica alcuna modificazione, né condizione, né individuazione alla viabilità esistente già ricompresa dai P.G.T. vigenti; tuttavia la proposta in itinere privilegia un corridoio di salvaguardia che interessa il territorio comunale destinato alla proposta di tracciato autostradale CR-MN;

ANALISI DEL TRAFFICO VEICOLARE : il traffico veicolare è previsto in entrata ed in uscita dalla viabilità esistente ed è costituito sia da mezzi pesanti, sia di tipo leggero e la variante qui proposta non ne modifica l'entità;

ARIA : non sono previsti né riduzioni né modificazioni delle emissioni;

ACQUA : non sono previsti impatti sulla componente acqua, né sul consumo idrico;

SUOLO : non sono previsti impatti sulla componente suolo;

NATURA E BIODIVERSITA' : la variante non incide, né determina diversamente, impatti sulla componente natura e biodiversità;

RIFIUTI : non vi sono impatti sulla componente rifiuti, sia di carattere organico che inorganico;

RUMORE : la variante in oggetto non genera ulteriori elementi ed impatti sulla componente rumore, tuttavia sarà rideterminato il Piano Comunale di Zonizzazione Acustica ed ogni progetto esecutivo dovrà essere sottoposto alla verifica di impatto acustico;

INQUINAMENTO LUMINOSO : la variante non genera impatti sulla componente inquinamento luminoso, tranne possibili corpi di illuminazione pubblica;

ENERGIA : non vi sono impatti sulla componente energia in quanto trattasi di modificazioni prive di impianti significativi sottoposti a consumo di energia;

SERVIZI TECNOLOGICI : la variante non determina nuovi impatti sulla componente "servizi tecnologici" e pertanto non si verificano pressioni nell'ambito esistente;

PAESAGGIO : il paesaggio non viene turbato e quindi non si pongono pressioni ambientali da sottoporre a mitigazione; si richiama comunque in evidenza che la normativa del P.G.T. ripropone elementi di mitigazione sulla componente paesaggio che riguardano :

- attento inserimento paesaggistico ed ambientale nel contesto dell'edificabile, degli spazi pertinenziali e delle aree libere, con una particolare attenzione al carattere naturalistico della connessione a confine con gli ambiti agricoli strategici;

CAMPI MAGNETICI E RADIAZIONI IONIZZANTI : la variante non incide in alcun modo né evidenzia nuovi impatti;

STUDIO GEOLOGICO – GEOTECNICO : la variante non genera pressioni, né alterazioni sul terreno in oggetto, né sussistono caratterizzazioni sismico-geotecniche;

EFFETTI SUI SITI RETE NATURA 2000 – SIC E ZPS : nei territori comunali confinanti sono presenti siti appartenenti alla rete Natura 2000 (siti di importanza comunitaria – SIC e Zone di Protezione Speciale – ZPS, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) e pertanto si rimanda alla relazione pertinente lo **Studio di Incidenza**.

Tutto ciò considerato si giunge alla conclusione che :

la variante proposta non produce consumo di suolo (*verificato in riduzione nel BES*), riorganizza gli ambiti esistenti e riqualifica l'uso del Tessuto Urbano Consolidato, ridetermina limitati aspetti del PdS, integra le Norme Tecniche per maggiori specificazioni senza incidere sul dimensionamento né aumento di abitanti teorici, né incide sugli Ambiti di Trasformazione (*posti in riduzione*) ed allorché le scelte in progetto saranno attivate, i soli effetti ambientali derivanti dagli interventi sono riconducibili agli impatti di trasformazione urbana, sicché privi di trasformazione paesaggistica ed ambientale ed appaiono inoltre trascurabili gli effetti di inquinamento atmosferico e di consumo energetico.

Rimane peraltro inteso che le valutazioni condotte in questa sede esulino dagli iter procedurali di verifica della compatibilità paesistica delle successive progettazioni edilizie comunque sottoposte all'Esame Paesistico del Progetto.

Con riferimento agli aspetti insediativi più generali, i connotati di utilizzo del suolo che verranno a configurarsi con gli interventi ammissibili non presentano caratteri intensivi tali da pregiudicare il valore o la vulnerabilità dell'ambito interessato, neanche dal punto di vista dell'impermeabilizzazione del terreno.

La proposta di P.G.T. coinvolge principalmente il contesto di inserimento nel Tessuto Urbano Consolidato, limitandosi ad intervenire nei particolari di aggregazione urbanistica quali elementi di ricucitura del Tessuto Urbano Consolidato; la modesta occupazione di aree d'intervento di espansione si configura come un razionale recupero di una situazione di sfrangiamento del tessuto urbano e quindi non intacca particolari profili di vulnerabilità ambientale.

Per quanto riguarda quindi le particolari caratteristiche naturali del contesto che possono trarre detrimento dalla variante in progetto, si sottolinea che, rispetto a questo tema, i nuovi elementi introdotti e previsti possono configurarsi quali elemento di valorizzazione dell'identità del territorio e dunque assumere paradossalmente un connotato positivo.

In riferimento alla disciplina dettata dalla L.R. 28.11.2014 n° 31 (*disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradata*), la variante in oggetto ne costituisce esempio applicato, ponendosi nell'ottica della valorizzazione per il recupero del patrimonio edilizio urbano e rurale esistente.

In conclusione NON si evidenziano potenziali fattori, (di perturbazione e/o di pressioni ambientali connessi alla variante proposta), tali da indurre attenzioni circa possibili superamenti dei livelli di qualità ambientale e dei valori limite definiti dalle norme di settore o effetti cumulativi con altre fonti di impatto ambientale¹.

¹ Art. 6. Oggetto della disciplina

(articolo così modificato dall'articolo 2, comma 3, d.lgs. n. 128 del 2010)

1. La valutazione ambientale strategica riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

a) che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli [allegati II, III e IV del presente decreto](#);

b) per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.

VALUTAZIONE FINALE DEL PROGETTO DI P.G.T.

Si ritiene che dal punto di vista ambientale, la proposizione del PGT in progetto non determini alcun tipo di alterazione negativa, fatta salva la Valutazione di Incidenza in ordine ai Siti Natura_2000.

Si ritiene che dal punto di vista urbanistico, la proposizione della variante in progetto sia in grado di migliorare la pianificazione a livello comunale dettando altresì l'adeguamento alle nuove normative sopravvenute.

Si ritiene che dal punto di vista della componente geologica, idrogeologiche e sismica, la proposizione della variante in progetto non determini alcun tipo di alterazione negativa, bensì in fase di successiva e prossima redazione della "**variante generale**" al P.G.T., dovrà essere verificato quanto previsto dalla D.G.R. 2129/2014 e D.G.R. 2489/2014 per la nuova zonazione sismica.

Per quanto concerne gli edifici in corso di realizzazione che non siano conformi alla nuova zonazione sismica, la stessa D.G.R. 2489/2014 prevede che dal 14 ottobre 2014, data di pubblicazione della stessa sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia, nei Comuni che, rispetto alla nuova classificazione, risultino riclassificati dalla Zona 4 alla Zona 3 e dalla Zona 3 alla Zona 2, i progetti di nuove costruzioni – pubbliche e private – debbano essere redatti in linea con le norme tecniche vigenti, rispettivamente, nelle Zone 3 e 2.

Si ritiene che dal punto di vista igienico-sanitario la proposizione della variante in progetto non incide minimamente ed è di sicuro vantaggio.

Pertanto, in relazione a quanto richiamato circa le dimensioni territoriali e le caratteristiche della proposta di P.G.T. in oggetto, si evidenzia come la stessa :

a) non costituisca significativo e determinante quadro di riferimento per la realizzazione urbanistica elencata relativa alla disciplina della Valutazione Ambientale Strategica;

b) non produca effetti significativi e determinanti sui siti di cui alla direttiva 92/43/CEE e come tale non richieda approfondimenti circa una sua valutazione sui siti medesimi

La previsione d'intervento rientra nelle tipologie di cui al D. Lgs. 29.06.2010 n° 128² e pertanto **si ritiene applicabile** la normativa di cui al comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. 03.04.2006 n°152 che recita : "*per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di **piccole aree a livello locale** e per le **modifiche minori dei piani** e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale e' necessaria **qualora** l'Autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12*".

In relazione ai requisiti dimensionali, agli obiettivi generali sottesi e alla valenza complessiva degli interventi, con riferimento ai diversi settori funzionali, non si identificano per la variante in progetto i requisiti di valenza territoriale di scala sovra-comunale.

Analogamente non si evidenziano contenuti in contrasto con le disposizioni dello strumento di pianificazione territoriale (P.T.C.P.) o altri piani e programmi.

Con riferimento alla disciplina di livello regionale, quanto esposto ai paragrafi precedenti evidenzia come la proposta urbanistica in progetto presenti l'ulteriore requisito di determinare l'uso di modeste aree a livello locale e comportare modifiche minori.

Come evidenziato, i contenuti di tale proposta di P.G.T. sono infatti riconducibili al completamento di uno scenario urbanistico consolidato e condiviso, secondo una previsione di carattere principalmente progettuale / attuativa locale, mentre risultano invece esclusi i contenuti di variante sotto il profilo della pianificazione territoriale o della programmazione strategica .

3. Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12](#).

3-bis. L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'[articolo 12](#), se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.

² oggi trasfuso nel D.Lgs. 03.04.2006 n° 152.

CONCLUSIONI CIRCA L'ESCLUSIONE DALLA V.A.S.

A conclusione del procedimento, analizzati tutti gli elementi richiesti dalla normativa, si ribadisce che,

in ragione dei contenuti che non presuppongono variante rispetto agli orientamenti strategici e programmatici vigenti, bensì risultano evidenziati aspetti unicamente riconducibili alla dimensione progettuale urbanistica da ricondursi ad una **“proposta di contenimento”** che si riconduce ad ambiti in contesto urbano, ancorché senza determinare pesi insediativi,

il **“progetto de quo”** potrebbe finanche considerarsi **“escluso”** dal campo di applicazione della V.A.S., così definito dal disposto dell'art. 12 del D.Lgs. 3.4.2006 n° 152, dell'art. 4 della L.R. n° 12/2005 ed ai sensi degli indirizzi regionali di cui alla citata D.G.R. 10.11.2010 n° 9/761.